REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Genova, data del protocollo

Prot. n. PG/2021/

Allegati: ----

n. rif. S810
Class./Fasc. 2021/G13.17.1/32

Oggetto**:** **S810 -** Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato progetto di **"incremento quantitativi rifiuti non pericolosi da sottoporre a trattamento (potenzialità superiore alle 10 ton/die)"**.

Proponente: **BASECO S.R.L.**

Richiesta integrazioni ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006.

INVIO PEC

Baseco S.R.L.
basecosrl@prontopec.com
rossi.fulvia@pec.it

p.c. Provincia di Savona
protocollo@pec.provincia.savona.it

ARPAL
arpal@pec.arpal.liguria.it

Settore Ecosistema Costiero e Acque;

Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo;

Settore Rifiuti;

Settore Ecologia;

Settore Difesa del Suolo Savona;

LORO SEDI

In riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, a seguito dell'esame della documentazione fornita dal proponente, è stata evidenziata la necessità di chiedere i chiarimenti sotto riportati:

SUOLO E ACQUE

L'inquadramento dell'area interessata dall'attività di cui in oggetto (vedasi pagina 54 dello Studio Preliminare Ambientale del 12/05/2021 "prima emissione", pervenuto con nota PG/2021/0223002 del 29/06/2021), pone le aree esternamente alle fasce di inondabilità e ad alle aree a suscettività (PG0) rispetto al Piano di Bacino, si è però rilevata la mancanza:

- dell'inquadramento rispetto al Regolamento Regionale n. 3/2011
- della compatibilità con l'art. 8 del Piano di Bacino

rilevato che il reticolo idrografico regionale rappresenta un corso d'acqua nelle vicinanze.
Per tutto quanto sopra descritto si richiede quindi di fornire un'integrazione riguardante l'inquadramento dell'area rispetto al Regolamento Regionale n.3/2011 e la verifica della compatibilità della stessa con l'art. 8 del Piano di Bacino.

RIFIUTI ED ARIA

In merito alla richiesta di introduzione dei codici EER 191212, 200301, 200303 e di aumento della potenzialità per il EER 200201, si chiede in primo luogo di dettagliarne la motivazione,

l'origine dei flussi in ingresso previsti e le relative modalità di gestione. In particolare per il codice EER 200303 (residui della pulizia stradale) pare più opportuno lo stoccaggio nel gruppo GR43, anziché nel gruppo GR11.

L'attività in oggetto pare configurarsi come gestione di rifiuti urbani, su cui è opportuno effettuare un approfondimento con chiarimenti specifici circa le attività ed i EER interessati, mediante interlocuzione oltre che con lo scrivente Settore, anche con la Provincia di Savona, al fine di valutarne più nel dettaglio la compatibilità con la pianificazione provinciale, fatta salva la previsione di cui all'art. 198, c. 2-bis del D. Lgs. 152/2006, per cui le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani a determinate condizioni.

In sostanza si chiede di chiarire se le previsioni di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti per i codici EER sopra riportati sia da ricondursi ad utenze non domestiche, ovvero a supporto dei gestori del servizio pubblico di raccolta. L'opportunità di quest'ultimo caso (con particolare riferimento al rifiuto indifferenziato – codice EER 200301) dovrà essere attentamente vagliata dalla Provincia di Savona, sotto il profilo della compatibilità dei flussi derivanti dagli affidatari dei servizi di raccolta rifiuti comunale.

Analogamente in relazione all'aumento di potenzialità del codice EER 200201 dovrebbe essere approfonditamente valutata la coerenza di tale previsione alla luce della scelta pianificatoria che vede per la Provincia un assetto incentrato su un nuovo biodigestore pubblico e, per il comprensorio villanovese, su un impianto pubblico di compostaggio aerobico sito a poca distanza dall'impianto Baseco; è prevedibile che tali impianti abbiano necessità di approvvigionarsi di materiale "strutturante", quale proprio quello caratterizzato da EER 200201.

Inoltre i gruppi di rifiuti sopra evidenziati, il cui stoccaggio è previsto in cassoni posti lungo il perimetro dell'impianto, sono generalmente responsabili di impatto olfattivo, a fronte di un "Piano di gestione degli odori" presentato che censisce tra le sorgenti odorigene solamente il gruppo GR11 (in cui è compreso il codice EER 200108). Tipicamente tali rifiuti dovrebbero essere stoccati per tempi non superiori alle 48-72 ore, mentre nella documentazione progettuale si richiede uno stoccaggio massimo fino ad 1 anno, che si ritiene non assentibile per i codici EER sopra richiamati, compreso l'EER 200108.

Il materiale integrativo dovrà giungere al Settore scrivente entro 15 giorni dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 21-07-2021 16:46:29
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova – tel. 010 54851
Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it; via.certificata@cert.regione.liguria.it
e-mail: via@regione.liguria.it
R.P.: Dott.ssa Federica Ciamberlano tel. 0105485494 e-mail: federica.ciamberlano@regione.liguria.it